



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA, una società del gruppo Eni, con sede legale in 20141 Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 85, codice fiscale e partita iva 07030580968 e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi al numero MI-1930612, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giorgio Fontana, in seguito denominata "Plenitude",

E

Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, con sede in Roma, Via Salaria n. 44, codice fiscale 93970620584, nella persona del Presidente Michele Vietti, in seguito denominata "A.N.F.I.R.",

(congiuntamente, le "Parti" e singolarmente, una "Parte").

PREMESSO CHE

- A. Plenitude è una società integrata nel settore delle energie rinnovabili e sostenibili, specializzata nella realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, con l'intento di promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche in linea con i principi di sostenibilità ambientale e economica.
- B. A.N.F.I.R. è l'associazione che rappresenta unitariamente le società finanziarie regionali (d'ora innanzi le "**Finanziarie Regionali**" oppure le "**FR**") le quali intervengono anche con strumenti agevolativi e con la gestione di strumenti finanziari regionali finalizzati a favorire sia l'accesso al credito sia l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese su mandato delle rispettive Regioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali strumenti si annoverano:
 - ❖ fondi rotativi regionali;
 - ❖ fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;
 - ❖ tranché cover;
 - ❖ strumenti di private debt e minibond;
- C. A.N.F.I.R. persegue le finalità di garantire alle Finanziarie Regionali stabilità del quadro normativo di riferimento e certezza operativa, anche mediante elaborazione di discipline finalizzate a rafforzare la coerenza operativa e gestionale mediante standardizzazione dei prodotti e delle procedure connesse, nonché a rafforzare il ruolo di strumenti qualificati a supporto delle Regioni nell'attuazione delle *policy* pubbliche per lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle specificità e delle autonomie

regionali;

- D. Alla luce delle note problematiche relative all'andamento dei prezzi dell'energia, e in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica richiesta dal contesto attuale, A.N.F.I.R. ha inteso individuare un partner, che tramite accordi specifici con le singole Finanziarie Regionali, possa facilitare la transizione energetica anche alle imprese che non hanno le condizioni finanziarie o la volontà di investire direttamente in impianti di produzione di energia rinnovabile, ma che preferiscono pagare un corrispettivo per l'utilizzo del servizio scegliendo consumi provenienti da fonti rinnovabili; inoltre, A.N.F.I.R., anche alla luce delle normative in tema di Comunità Energetiche, ha ritenuto che potesse essere coerente con la propria missione favorire l'interlocuzione delle proprie Associate con operatori qualificati che possano facilitare il supporto ad imprese e comunità territoriali per il raggiungimento degli scopi predetti. Il ruolo di A.N.F.I.R. sarà comunque limitato a funzioni di facilitazione, coordinamento e interlocuzione istituzionale tra le Associate e Plenitude.
- E. Plenitude, fra le altre attività, è anche una ESCO, appartenente al gruppo ENI, specializzata in progetti volti all'efficienza energetica, ed è dotata di ogni professionalità atta a redigere piani energetici e in grado di supportare imprese e soggetti pubblici e privati nella scelta di soluzioni volte a migliorare l'efficienza ed il risparmio energetico; in particolare, Plenitude offre ai propri clienti attività di realizzazione di impianti fotovoltaici mediante contratti di rendimento energetico finalizzati al miglioramento del processo di utilizzo dell'energia.
- F. Plenitude ha altresì approfondito il modello di intervento sui territori proposto da A.N.F.I.R. e dalle proprie associate e ha trovato interesse ad approfondire la ipotesi di collaborazione secondo i termini innovativi che sono stati oggetto di precedenti interlocuzioni.
- G. È interesse comune delle Parti, quindi, promuovere e realizzare progetti di energia rinnovabile nei territori di competenza delle Finanziarie Regionali, per contribuire agli obiettivi di sostenibilità energetica imposti dall'Unione Europea, mettendo a fattor comune le peculiarità tecniche e finanziarie di Plenitude e le capacità di intervento sui territori delle Finanziarie Regionali.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo (di seguito l'“Accordo”).
- 1.2 I termini definiti utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno lo specifico significato ad essi rispettivamente attribuito la prima volta che sono menzionati nell'Accordo. I termini definiti al plurale si intendono riferiti anche al singolare e viceversa.

Art. 2. OGGETTO



- 2.1 Il presente Accordo disciplina i principi della collaborazione tra Plenitude e A.N.F.I.R. e in particolare lo sviluppo di singoli accordi con le Finanziarie Regionali per l'identificazione, lo sviluppo, la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile nei territori di competenza delle singole Finanziarie Regionali attraverso un approccio sinergico che combina le competenze tecniche e finanziarie delle Parti.
- 2.2 Plenitude sarà disponibile a progettare e realizzare nei territori che sottoscriveranno specifici accordi regionali, impianti ad energia rinnovabile per aziende intenzionate a consumare l'energia prodotta, seguendo diversi modelli contrattuali come, a titolo esemplificativo, l'Energy Performance Contract (EPC), l'Equity, le CER, i PPA, il noleggio operativo oppure altri modelli innovativi. Le Parti concorderanno separatamente le fasi e i processi relativi alla gestione dei singoli modelli.
- 2.3 Con riferimento alle attività indicate all'art. 2.2, A.N.F.I.R. potrà svolgere le attività di indirizzo, impulso e coordinamento nei confronti delle singole Finanziarie Regionali affinché le stesse, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, possano sottoscrivere specifici accordi regionali.

Art. 3 DURATA

3.1 L'Accordo, che non comporta in alcun modo l'instaurazione di vincoli di esclusiva fra le Parti, avrà durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, fatta salva ogni proroga concordata tra le Parti. Ogni Parte avrà in ogni caso la facoltà di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento nel corso della durata dello stesso, inviando comunicazione via raccomandata o PEC all'altra ai riferimenti indicati all'art. 7 che segue, con preavviso di tre mesi. Detto recesso non avrà effetto sugli specifici accordi stipulati dalle singole Finanziarie. Lo scioglimento del presente Protocollo, per scadenza del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dalle rispettive convenzioni operative fino alla loro conclusione, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle attività intraprese.

Art. 4 COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Ogni comunicazione ai sensi dell'Accordo, salvo che sia altrimenti previsto da particolari clausole del medesimo, dovrà essere effettuata per iscritto per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata ovvero a mezzo e-mail e si intenderà efficacemente e validamente eseguita, rispettivamente, alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, della ricevuta di avvenuta consegna della PEC e di trasmissione della e-mail, sempre che sia indirizzata come segue:

se a PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA:

PLENITUDE ENERGY SERVICES SPA
Via Ripamonti n. 85
20141 – Milano



C.A. Ceci Antonello
e-mail: antonello.ceci@es.eniplenitude.com
indirizzo PEC: contratti.servizi@pec.plenitudenergyservices.com

A.N.F.I.R.

Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali

Via Salaria, 44– 00198- Roma

C.F. 93970620584

Att.: Presidente Prof. Avv. Michele Vietti

e-mail: presidenza@anfir.it; segreteria generale@anfir.it

PEC: associazione.anfir@pec.it

ovvero, presso il diverso indirizzo che le Parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra successivamente alla formalizzazione della Accordo, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo all' Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 5 MODIFICHE ALL'ACCORDO

5.1 Qualsiasi modifica all'Accordo o integrazione del medesimo, per essere vincolante, deve risultare da uno specifico accordo scritto tra le Parti.

5.2 Qualora, durante il periodo di validità dell'Accordo, intervengano modifiche alle norme di legge o regolamentari vigenti e/o provvedimenti da autorità o enti competenti in materia, tali da avere riflessi sulla struttura dell'Accordo, le Parti si impegnano a far luogo prontamente agli adeguamenti richiesti.

Art. 6 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'Accordo è regolamentato dalla legge Italiana e tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 7 BUSINESS INTEGRITY

A.N.F.I.R. dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) del Codice Etico Eni; (b) degli standard generali di trasparenza del Modello 231 ex D.lgs. n. 231/2001 e dei Modelli di Compliance; e (c) della "Management System Guideline Anti-Corruzione", adottati da Plenitude Energy Services S.p.A. A.N.F.I.R. prende atto che tali documenti sono disponibili sul sito internet www.eniplenitude.com e si impegna a rispettarne i principi per quanto qui di ragione.

A.N.F.I.R. dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interessi riferibile all'esecuzione del presente Accordo.



Art. 8 DIRITTI UMANI

8.1 Le Parti dichiarano di riconoscere e condividere i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (di seguito "Diritti Umani").

8.2 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, A.N.F.I.R.:

a) prende atto che PLENITUDE ha adottato una serie di strumenti per il rispetto dei Diritti Umani inclusa la "Dichiarazione di Eni sul rispetto dei Diritti Umani" e la Policy "Eni contro la violenza e le molestie sul lavoro", disponibili sul sito www.eni.com e si impegna ad operare secondo principi conformi a quelli espressi in tali documenti;

b) si impegna ad agire nel rispetto dei Diritti Umani, e ad assicurarne – anche mediante l'applicazione per l'intera durata del Contratto di policy aziendali in materia di Diritti Umani - il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi, fra cui sub-contrattisti o sub-appaltatori, che agiscano nell'interesse o per conto di A.N.F.I.R. nell'esecuzione dell'Accordo. In caso di conflitto tra le leggi nazionali applicabili e le previsioni della normativa internazionale sui diritti umani, A.N.F.I.R. si impegna a porre in essere ogni misura possibile per evitare la violazione di queste ultime.

8.3 Le Parti concordano che in caso di inosservanza da parte di A.N.F.I.R. del presente articolo, apprese con qualsiasi mezzo, anche di comunicazione, inclusi atti formali dell'autorità giudiziaria, PLENITUDE risolvere l'Accordo nelle forme di legge, previa apposita dichiarazione da comunicarsi a A.N.F.I.R..

Art. 9 PRIVACY - UE 679/2016

9.1 "Ai fini del presente articolo i termini **"Trattamento"**, **"Titolare del Trattamento"** e **"Dati Personali"** hanno lo stesso significato loro attribuito dalla Normativa Privacy (come di seguito definita). **"Normativa Privacy"** indica il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, **"Codice Privacy"**), come successivamente modificato e integrato dal Decreto Legislativo 101/2018 e il Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche, il **"GDPR"**), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al Trattamento dei Dati Personali, già in vigore o che entrerà in vigore nel corso del termine di efficacia del presente Accordo, ivi compresi i provvedimenti, le linee guida e le opinioni del Garante per la protezione dei dati personali, del Gruppo di Lavoro di cui all'Art. 29 della Direttiva 95/46/EC, del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati di cui all'articolo 63 e seguenti del GDPR e di ogni altra autorità competente.

9.2 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Accordo richiedesse il Trattamento di Dati Personali, le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di Titolare autonomo del Trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto di tutti gli obblighi e specifici adempimenti previsti dalla Normativa Privacy ad esse applicabile in relazione alle attività di Trattamento dei Dati Personali connesse all'esecuzione del presente Accordo.



Art. 10 CLAUSOLE FINALI

Il presente Accordo, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l'oggetto della presente.

Ogni integrazione al presente Accordo dovrà essere fatta, a pena di nullità, per iscritto e a firma dei procuratori delle Parti.

ROMA, 1 ottobre 2025

A.N.F.I.R. Associazione Nazionale
delle Finanziarie Regionali

Plenitude Energy Services S.p.A.

(Michele Vietti)

(Giorgio Fontana)